



Agenzia per la Coesione Territoriale

ex DPS - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria

Prot. 5802
21/07/2015

Alle **Adg dei PO 2014-2020**

Loro indirizzi di posta elettronica

e, p.c. Alle **Adg dei PO 2007-2013**

Loro indirizzi di posta elettronica

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Dipartimento per le Politiche europee

Ufficio per il mercato interno e la concorrenza

Cons. Fiorenza Barazzoni

f.barazzoni@palazzochigi.it

Alla **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome**

Suo indirizzo di posta elettronica

Al **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**

Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Dr. Riccardo Rigillo

pemac.direttore@mpaaf.gov.it

pemac.segretaria@mpaaf.gov.it

- Direzione generale dello sviluppo rurale

Dr. Giuseppe Cacoparti

disr.direttore@mpaaf.gov.it



disr.segreteria@mpaaf.gov.it

Al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Direzione Generale per le Politiche attive e
passive del Lavoro

Dr. Salvatore Pirrone

politicheattive@lavoro.gov.it

Alla **Rappresentanza Permanente D'Italia presso
l'UE - Bruxelles**
aiutistato@rpue.esteri.it

Trasmesso esclusivamente per posta elettronica

Oggetto: Esiti tavolo di coordinamento dell'11 maggio 2015 – quesito Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Rispetto dell'impegno intermedio delle azioni 1 e 3 del Piano d'Azione aiuti di Stato allegato all'Accordo di partenariato 2014/2020.

www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/

Con riferimento alle azioni 1 e 3 del Piano d'Azione aiuti di Stato allegato all'Accordo di partenariato 2014/2020, il Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha sollevato il seguente dubbio interpretativo ai fini del rispetto della regola *Deggendorf*: se l'appartenenza del beneficiario all'elenco dei soggetti inadempienti all'obbligo di restituzione (*black list*) blocchi la concessione, termine utilizzato dal

SL



Piano d’Azione stesso alle pagine 612 e 613, o il pagamento di un aiuto, termine utilizzato dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

In merito, dopo aver consultato per le vie brevi i servizi della CE – DG Concorrenza, si rappresenta, d’intesa con il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto segue.

La c.d. giurisprudenza *Deggendorf* non stabilisce il divieto di concedere nuovi aiuti alle imprese che abbiano beneficiato di aiuti illegali dichiarati incompatibili con decisione della Commissione europea e che non abbiano ancora provveduto alla loro integrale restituzione, ma impone, unicamente, la sospensione dell’erogazione in loro favore dei nuovi aiuti concessi, fino all’avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i c.d. interessi di recupero) degli aiuti oggetto della precedente decisione negativa.

Infatti, con sentenza del 13 settembre 1995 il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la validità di due decisioni della Commissione (*91/391/CEE del 26 marzo 1991 e 92/330/CEE del 18 dicembre 1991*) con le quali la stessa aveva ordinato alle autorità della Repubblica Federale di Germania di “sospendere il versamento alla società *Deggendorf* degli aiuti [ivi dichiarati compatibili con il mercato interno] fintantoché non avranno ottenuto la restituzione degli aiuti che [una precedente decisione aveva] dichiarato incompatibili col mercato comune” (*cause riunite T-244/93 and T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1995:160*).

Anche la successiva Sentenza della Corte del 15 maggio 1997. - *Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica federale di Germania. - Aiuti concessi dagli Stati - Decisioni della Commissione che sospendono il versamento di taluni aiuti sino all'avvenuto recupero di precedenti aiuti illeciti. - Causa C-355/95 P.* ha statuito che: “La Commissione pertanto non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un’impresa, adotta una decisione la quale, nell’autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l’impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo ...”.

D’altronde, anche nella propria comunicazione “Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili” (2007/C 272/05), pubblicata in GUUE C 272 del 15.11.2007, pagine 4 e ss., la



Commissione europea ha precisato che la giurisprudenza *Deggendorf* impone "agli Stati membri di sospendere il pagamento di un nuovo aiuto compatibile ad un'impresa fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero" (punto 12).

D'altro canto anche l'art. 1, par. 4, lett. a) del Regolamento (UE) n.651/2014, in ossequio a tale principio, chiaramente prevede che il beneficio dell'esenzione non si applica a quei regimi "... che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;".

Da tutto ciò premesso ne consegue che l'implementazione di sistemi come quelli descritti alle azioni 1 e 3 del Piano d'Azione aiuti di Stato allegato all'Accordo di partenariato 2014/2020 che impediscono tuttavia il pagamento (ma non anche la concessione) di nuove misure di aiuto in favore di soggetti che debbano ancora restituire (parte degli) aiuti dichiarati incompatibili con precedente decisione della Commissione che ne ordini il recupero, consentirebbe, secondo anche quanto espresso dalla DG Concorrenza, il rispetto dei principi sanciti dalla giurisprudenza *Deggendorf*.

In merito all'azione 3 "Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca" sempre per quanto concerne il rispetto del principio *Deggendorf*, si segnala che nell'ambito del registro degli aiuti di Stato è in corso di implementazione un sistema di segnalazione dei beneficiari destinatari di ordini di recupero, che, una volta definito a livello tecnico, al momento della concessione consentirà di identificare i casi di mancata restituzione di aiuti illegali.

Pertanto, l'interpretazione sopra descritta riguardo all'azione 1 può essere estesa all'azione 3 riguardante la messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca.

In conclusione si intende, quindi, rispettato il principio *Deggendorf* quando, in conformità di quanto sopra riportato, si preclude il pagamento e non la concessione di nuovi aiuti

Si segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, risulta assolto l'impegno *Deggendorf* anche quando l'impresa abbia depositato in un conto bloccato



somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

per IL DIRETTORE GENERALE